

1. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18) costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico ministero o dall'ausiliario del giudice, salve le riserve di seguito previste in ragione della specialità della materia del lavoro e del suo rito.
2. Il Giudice può disporre che l'udienza, con le modalità ed eccezioni di seguito precisate, si svolga secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. H del D.L. 18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo preferibilmente 7 giorni prima della data dell'udienza . Con tale provvedimento il giudice assegna termine fino a 4 giorni prima della data dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte , contenenti le sole istanze e conclusioni. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti della legge.
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “trattazione scritta”.
4. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d'ufficio e quelle in cui egli comunque interviene su disposizione del giudice , è possibile prevedere specifiche modalità per il giuramento dell'ausiliare in forma scritta , anche mediante dichiarazione scritta firmata digitalmente, garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato, sugli eventuali chiarimenti e sulle modalità di conferimento dell'incarico.
5. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.
6. L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di adottare i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando un'ulteriore udienza che sarà comunicata , a cura della cancelleria , a tutte le parti costituite .

7. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta sarà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Art. 2

Deposito telematico delle note scritte

1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell'Art. 1 punto 2 le note scritte d'udienza. Tali note sono redatte, ove possibile, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, anche tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati, fatte salve, sempre, le garanzie di cui all'udienza di riferimento. In ogni caso, anche tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, repliche e conclusioni previste per l'udienza di riferimento. E' fatta salva la facoltà dei procuratori delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette note la discussione orale della causa, anche per via telematica; in tal caso il Giudice dispone la fissazione di un'apposita udienza mandando alla cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni.

2. I difensori depositano in telematico le note scritte d'udienza in modalità disgiunta.

3. La nota scritta d'udienza contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore ed è dotata di sottoscrizione digitale.

4. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica il termine per il deposito delle note di trattazione scritta come già precisato al comma 2 dell'articolo 1.

5. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta dell'udienza"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono.

6. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.

7. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo termine antecedente l'udienza fissata, di regola non inferiore a 4 giorni.

8. Se il difensore intenderà chiedere le note conclusionali illustrative di cui all'art.429 comma 2 c.p.c. formulerà la relativa istanza nelle note di trattazione scritta ed il giudice potrà rinviare la causa concedendo apposito termine per la redazione di note conclusionali in vista della decisione come già avviene in via ordinaria.

9. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell'udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).

Art. 3

Costituzione del convenuto o del resistente

1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno dell'udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico, così come previsto dall'art. 83, comma 11, D.L. 18/2020, fatte salve le decadenze *medio tempore* intervenute.

2. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso dell'udienza a prescindere dal deposito o meno delle note d'udienza e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa ai sensi dell'Art. 2, punto 4, ove ritenuto necessario per consentire all'attore o ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

3. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza e non deposita contestualmente le note scritte, il giudice rinvia la trattazione della causa a successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. E' fatta salva la facoltà dei procuratori delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette note la discussione orale della causa; in tale caso il giudice dispone la fissazione di un'apposita udienza, da tenersi anche per via telematica, mandando alla cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni.

Art. 4

Provvedimenti del giudice

1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1 dandone atto nel suo provvedimento ; da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che

conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

3. Il giudice, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte d'udienza, emette, il giorno dell'udienza o successivamente i provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio. Nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza di trattazione scritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà nella stessa data fissata per l'udienza, al deposito telematico del dispositivo e di norma della contestuale motivazione. Gli atti del giudice saranno comunicati alle parti a cura della cancelleria..

4. Il giudice adotterà i provvedimenti di cui al comma 3 anche nel caso in cui almeno una sola delle parti depositi note di trattazione scritta entro il termine fissato dal giudicante, salvo che la stessa non formuli istanza di rinvio o di trattazione orale anche con modalità telematica.

La regolamentazione della trattazione della causa, come di seguito specificata, presuppone la preventiva verifica della rituale instaurazione del contraddittorio; nel caso che emergano violazioni del contraddittorio, il Giudice concederà nuovo termine per sanare il vizio processuale od un mero rinvio per il deposito telematico degli atti notificati :

A) A.T.P.art.445 bis c.p.c. : 1) nel caso di contraddittorio ritualmente instaurato all'08.03.2020, e nel caso di ammissione di consulenza medico legale, si disporrà il conferimento dell'incarico con la modalità in trattazione scritta come da separati modelli; 2) solo in caso di richiesta motivata di una parte ai sensi dell'art.83 comma terzo del d.l. n.18/2020 si procederà con l'udienza a parte chiuse;

B) opposizione ad A.T.P. art.445 bis comma sesto c.p.c. 1) le prime udienze si terranno con trattazione scritta, all'esito delle quali il giudice decide la causa ovvero rinvia per il deposito di note illustrative, e/o per chiarimenti/ giuramento ctu; 2) nel caso che agli atti risulti già depositata la perizia medico legale, sarà disposta la udienza a trattazione scritta per la decisione del giudizio;

C) cause di previdenza ed assistenza che non richiedono la consulenza medico legale: 1) trattazione scritta alla prima udienza, al cui esito il giudice dispone per la decisione con

trattazione scritta o con richiesta di integrazione documentale anche al fine di verificare i dedotti pagamenti; 2) per il giudizi già maturi per la decisione si dispone il prosieguo della causa con trattazione scritta;

D) per le cause di lavoro:

1) impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 47 / 51, della L. 92/2012.; ex artt. 2 e 3 Dlgs 23/2015; provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc; art. 28 L. 300/70; art. 702 bis cpc

Per la trattazione della prima udienza il giudice potrà disporre per la trattazione scritta salvo nel caso in cui i procuratori delle parti chiedano congiuntamente trattarsi la causa in udienza o per via telematica, sia per consentire la comparizione delle parti che per la discussione orale, nel caso che la causa sia matura per la decisione.

Nel caso che la causa debba essere istruita con l'interrogatorio di informatori e/o l'escussione di testimoni, il Giudice, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà fissare un'apposita udienza per tale attività o rinviare ad altra successiva al 30 giugno c.a. .

Per la decisione della causa, il Giudice potrà disporre la trattazione scritta della causa anche previo scambio di note difensive, salvo che i procuratori delle parti non chiedano la discussione orale, anche per via telematica, da mandarsi ad apposita udienza.

2) altre materie previste e rientranti nell'art. 409 cpc

La prima udienza avrà trattazione scritta, salvo che il Giudice su richiesta dei procuratori non disponga diversamente in ragione della particolarità della causa.

3) trattazione scritta per il conferimento dell'incarico al CTU contabile con giuramento in sede separata, come da separati modelli;

4) formulazione di una proposta transattiva anche per i giudizi nei quali è in corso la prova per testi.

E) per i giudizi di riscossione esattoriale si distingue: 1) per le 1[^] udienze la trattazione scritta al cui esito si può avere la decisione ovvero un'ordinanza di integrazione documentale; 2) ovvero in caso di udienza di discussione già fissata vi è udienza per la trattazione scritta;

F) per i giudizi cautelari-ivi compresi i giudizi di reclamo-, vi è la possibilità :1) di una trattazione scritta per le sole cause che richiedono la presenza dei soli avvocati; 2) di una udienza a porte chiuse per escutere un teste ad udienza;

G) per quelli in corso di istruttoria : l'escussione di un solo teste per udienza a porte chiuse; 2) per le cause pronte per la decisione la trattazione scritta, salvo che i procuratori delle parti non chiedano discutersi la causa in udienza o per via telematica;

H) fissazione di una udienza a porte chiuse per formalizzare le conciliazione in sede giudiziaria su richieste delle parti ovvero conciliazione con trattazione scritta con il deposito delle procure ai sensi dell'art.185 c.p.c. e con il verbale di conciliazione sottoscritto telematicamente dagli avvocati ed all'esito con la ricezione del verbale di conciliazione dal giudice con la sua sottoscrizione telematica e con ordinanza telematica di estinzione del giudizio, come da separati modelli.

Aversa, 22/04/2020

Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord

Dott. Marcello Sinisi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Avv. Gianfranco Mallardo